

LA LEGGE

L'IGIENE DEL LAVORO

“Misure per promuovere il miglioramento di lavoro o salute nei luoghi di lavoro”

Integrazione D.L. 19.09.1994 n° 626

Sezione I

La normativa generale.

65 D.P.R. 19 Marzo 1956, n°303. Norme generali per l'igiene del lavoro.

Art. 1 Attività soggette.

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, da altri enti pubblici e dagli istituti di istruzione e beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.

Art. 36 Acqua.

Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Art. 52 Acqua.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.